



CITTÀ DI FASANO

PROVINCIA DI BRINDISI

Settore Servizi Demografici

CERTIFICATO STORICO DI RESIDENZA

L'UFFICIALE D'ANAGRAFE

In base alle risultanze anagrafiche

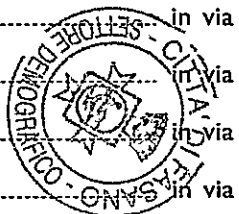
CERTIFICA

che VITA ELEONORA
.....
.....
nat. a FASANO
il 23.1.1951 (Atto N. 5885 S. A)
è residente in questo Comune dal nasuto
con abitazione in via STRABONE, 15
..... dal 28-6-2006

Certifica inoltre che precedentemente ha avuto residenza nel Comune:

dal 11.4.1984 al 28.6.2006 in via M. PACUVIO, 14
dal al in via
dal al via
dal al in via
dal al in via

Luogo e data FASANO, 01 GIU. 2009
.....
N. reg. certificati
Diritti esatti €



Sig. PERRUCCI
E. Vita

[Handwritten signature]

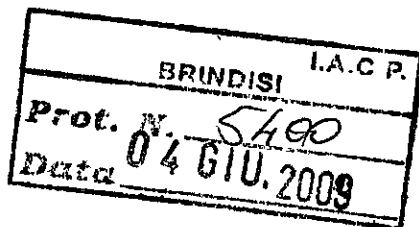
Spett. I.A.C.P. Brindisi.
All'attenzione del Sig. PERRUCCI.

301548

Come da Voi richiesto, Vi invio il certificato storico di residenza.

Distinti saluti.

Eleonora Vita





ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

(Codice Fiscale 00061820742)

CONVENZIONE

N. di repertorio

L'anno millenovecento , addì del
mese di - 1 GEN. 1987

L'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di
Brindisi, che in seguito per brevità sarà denominato I.A.C.P. o Istitu-
to, in persona del ~~Presidente Ordinario~~ ^{Presidente Straordinario} legale rappresentante
(Dott. Ing. Ermanno ~~ELLA~~)

, anche per gli alloggi

facenti parte del patrimonio edilizio degli Enti, i quali, ai sensi
dell'art. 13 D.P.R. 30-12-1972 n. 1036 e successive modificazioni sono
stati soppressi ed i cui beni immobili, ai sensi dell'art. 14 dello stes-
so decreto, sono stati devoluti allo IACP;

Il Sig. *Lanza Giuseppe*

(c.f. *ZZZGPP56E05B73EW*) nato il *5-5-56*

a *Bari* () al quale è stata effettuata

l'assegnazione in locazione semplice di un alloggio di edilizia resi-
denziale pubblica, che egli dichiara di accettare con il consenso del
proprio coniuge Sig.ra *Nita Eleonora*

(c.f. *VTILNR51A63D508D*) nata il *23-1-51*

a *Fasano* () i quali convengono e stipu-
lano quanto segue:

ART. 1

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Ing. Erminio ELIA)

Il Sig.

nella sua

espressa qualità, dà e cede in locazione all'altro costituito Sig. *F. G. A.*

Giuseppe l'appartamento N. *11*, piano

scala *0*

facente parte del *18°* lotto di alloggio di edilizia residenziale

pubblica nel Comune di *Fesina*

cant.

Via *Condado*

Detto alloggio si compone di n.

stanze utili, vano cu-

cina, n.

vani servizi igienici ed è corredato da

per un complessivo n. *3,214* vani convenzionali.

ART. 2

L'alloggio viene consegnato all'assegnatario — che ne dà atto —

in perfetto stato di manutenzione, rifinito in ogni sua parte ed a

regola d'arte, con tutti gli infissi, chiavi, vetri, ferramenta ed altri

annessi e connessi, di qualsiasi specie, salvo quanto eventualmente

eccepito in sede di redazione del verbale di consegna.

L'assegnatario dichiara di aver visitato l'alloggio e di averlo

trovato in perfetto stato ed adatto all'uso convenuto, ne prende la

consegna, ad ogni effetto di Legge, con il ritiro delle chiavi e si ob-

bliga a riconsegnarlo nelle stesse condizioni all'epoca della cessa-

zione del rapporto.

ART. 3

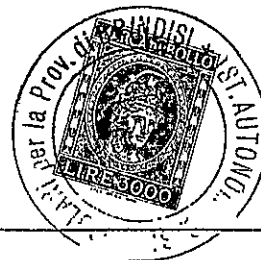
Il Sig. *Fazio Giuseppe*

dichiara di ac-

cettare la locazione sotto l'osservanza del libro 4°, titolo 3°, capo 6°,

sezione 1° e 2° del vigente Codice Civile in quanto non sia diversa-

mente stabilita nella presente convenzione, nel Regolamento di In-



gullinato e nel Regolamento di gestione dei servizi comuni disposti dallo I.A.C.P. di Brindisi che, forniti in allegato, formano parte integrante ed inscindibile della presente convenzione e che egli dichiara di conoscere, di accettare e di osservare incondizionatamente.

ART. 4

La presente convenzione, non sottoposta a limitazioni temporali, diviene inefficace con il venir meno dei requisiti prescritti per il conseguimento dell'assegnazione, ovvero per il verificarsi di situazioni legittimanti la risoluzione ope legis, ovvero per inadempimento agli obblighi assunti dalle parti.

Zora J...
Vite Elia...
COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Tott. Ing. Erminio ELIA)

La convenzione può, altresì, risolversi per atto di rinuncia che l'assegnatario è tenuto a manifestare obbligatoriamente con lettera raccomandata almeno un mese prima della data del rilascio dell'alloggio.

ART. 5

Il canone di locazione è stabilito in annue lire *Ducceubot*
decentissima 260 = (L. 284.260)
da pagarsi in rate mensili di lire *decentissima 105*
(L. 24.105), entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese, così determinato ai sensi delle vigenti disposizioni in materia e suscettibile, sulla base di esse, a variazioni periodiche.

L'assegnatario accetta di effettuare il versamento del canone a mezzo di versamento sul c/c postale intestato all'Istituto, ovvero di uniformarsi, senza eccezione alcuna, al sistema di riscossione che stabilirà l'Istituto in qualsiasi momento della esecuzione della pre-

sente convenzione.

In caso di ritardo nel pagamento del canone, sarà applicata una indennità di mora pari all'interesse legale sull'ammontare dovuto e non pagato alla scadenza, salva ed impregiudicata ogni azione di legge per il recupero delle mensilità scadute ed il rilascio per morosità che lo I.A.C.P. ipso jure, potrà intimare all'assegnatario.

ART. 6

Nel canone di locazione sono comprese le quote relative alle spese di amministrazione e manutenzione, mentre non sono compresi il consumo dell'energia elettrica e quello dell'acqua, normale e di eccedenza, che saranno a carico dell'assegnatario.

Non sono, inoltre, comprese le spese per conduzione e manutenzione impianto ascensore, autoclave, riscaldamento, per fornitura del relativo carburante, nonchè per portierato, per pulizia e luce delle scale, per gli impianti e spazi comuni, nonchè per diritti di esazione a domicilio, i cui servizi, semprechè istituiti dall'Istituto e funzionanti, sono a carico totale dell'assegnatario.

ART. 7

A garanzia degli obblighi assunti con la presente convenzione, l'assegnatario effettua il versamento della somma di L. 18.210, pari a due mensilità del canone, a titolo di deposito in garanzia dei danni.

Tale deposito rimarrà infruttifero per l'assegnatario e vincolato sino alla cessazione della convenzione.

Sul deposito stesso l'Istituto è autorizzato a ritenere in qualun-



que tempo :

a) - l'ammontare di ogni eventuale credito dell'Istituto verso l'Assegnatario;

b) - l'ammontare dei danni apportati dall'assegnatario per proprie colpe, sia all'alloggio, sia al fabbricato e sia alle pertinenze.

Dette ritenute si intendono senza pregiudizio dei maggiori obblighi incombenti all'assegnatario e delle maggiori spese relative che l'assegnatario è sempre tenuto a rimborsare all'Istituto. Le eventuali ritenute dovranno essere reintegrate dall'assegnatario immediatamente ed a semplice richiesta dell'Istituto, sotto comminatoria di risoluzione della convenzione.

ART. 8

La risoluzione della convenzione si verifica ipso jure, altresì, quando l'assegnatario :

A) - sia o divenga, egli o persona con lui convivente, titolare del diritto di proprietà, di usufrutto, uso o abitazione di un alloggio adeguato al proprio nucleo familiare nello stesso Comune di residenza o, comunque, di immobili siti in qualsiasi località, che dedotte le spese nella misura del 25%, consentano un reddito annuo superiore al limite di cui all'art. 2 lett. e) del D.P.R. 30-12-1972, n. 1035 e successive eventuali modificazioni e integrazioni;

B) - Sia o divenga assegnatario in proprietà, con patto di futura vendita o in locazione semplice di un alloggio, sito nello stesso Comune di residenza o in qualsiasi località, costruito a totale

Erminio Elia
Vite Elia
Elia
MISSARIO STRAORDINARIO
(Det. Ing. Erminio ELIA)

	carico o con il concorso o con il contributo o con il finanziamento agevolato — in qualsiasi forma concessi — dallo Stato o di altro Ente pubblico;	
	C) - Si serva dell'alloggio, anche parzialmente, per uso diverso da quello esclusivamente convenuto di abitazione;	
	D) - alloggi stabilmente, a qualsiasi titolo, persone non indicate come facenti parte del nucleo familiare senza specifica autorizzazione dell'Istituto;	
	E) - apporti modificazioni all'alloggio o alle pertinenze e prospetti del fabbricato senza preventiva autorizzazione dell'Istituto, fatto salvo il risarcimento del danno;	
	F) - non si attenga alle norme del Regolamento di Inquilinato ed al Regolamento di gestione dei servizi comuni;	
	G) - incorra in una delle situazioni di inosservanza delle condizioni di cui all'art. 11 (decadenza), nonché degli artt. 15 - 16 - 17 - (annullamento o revoca) del D.P.R. 30-12-1972, n. 1035, ovvero in una situazione prevista dal comma 13° dell'art. 22 (superamento dei limiti di reddito e del comma 2° dell'art. 23 (mancata produzione della documentazione) della legge 8-8-1977, n. 513, fatte sempre salve le conseguenze punitive di cui all'art. 26 (decadenza - sanzioni amministrative - esclusione dell'assegnazione) della citata Legge 513 del 1977.	
	A titolo esemplificativo, facendo salve le altre ipotesi previste dalla legislazione vigente e da eventuali successive modificazioni ed integrazioni legislative, che qui si intendono immediatamente ri-	



chiamate, l'assegnatario :

a) deve occupare stabilmente l'alloggio entro trenta giorni e, se si tratti di lavoratore emigrato all'estero, entro sessanta giorni dalla consegna, salvo proroga da concedersi dallo I.A.C.P. a seguito di motivata istanza;

b) deve produrre, a semplice richiesta dell'Istituto, idonea documentazione relativa alla situazione reddituale familiare;

c) non può, in alcun caso, cedere, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, l'alloggio a terzi;

d) non può, in alcun caso, abbandonare l'alloggio per un periodo superiore a tre mesi, salvo preventiva autorizzazione dello I.A.C.P., giustificata da gravi motivi;

e) non può usare l'alloggio per scopi illeciti o immorali.

ART. 9

Nel caso di decesso dell'assegnatario, l'Istituto consentirà il subentro nel rapporto, nell'ordine, del coniuge superstite, dei figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi, affiliati, degli ascendenti di primo grado purché stabilmente conviventi, da almeno due anni, con l'assegnatario defunto al momento del decesso ed inclusi nel nucleo familiare denunciato ai sensi del successivo art. 23, i quali siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del D.P.R. 30-12-1972, n. 1035 e successive modificazioni ed integrazioni.

In difetto di tali requisiti, i familiari ed eventuali conviventi dovranno rilasciare l'alloggio, nel termine di novanta giorni dalla morte dell'assegnatario, in favore dell'Istituto, il quale, altrimenti,

visto
Vito Elia
ELIA
COMMISSARIO STRAORDINARIO
Prof. Ing. Erminio ELIA

procederà nei loro confronti ai sensi dell'art. 18 del citato D.P.R.

n. 1035, dell'art. 26 della Legge 8-8-1977, n. 513 e successive eventuali
modificazioni ed integrazioni, che qui si intendono immediatamente
richiamate.

In caso di separazione giudiziale, di scioglimento di matrimonio
o di cessazione degli effetti civili dello stesso, nel rapporto suben-
trerà l'altro coniuge, se il diritto di abitare nella casa familiare sia
stato attribuito dal giudice a quest'ultimo, purché risulti affidatario
dei figli ed abbia i requisiti necessari per la continuazione del rap-
porto previsti dall'art. 2 del D.P.R. 30-12-1972, n. 1035 e successive
modificazioni ed integrazioni.

In caso di separazione consensuale o di nullità matrimoniale,
all'assegnatario subentra nel rapporto l'altro coniuge, se tra i due
si sia così convenuto, purché risulti affidatario dei figli ed abbia i
requisiti necessari per la continuazione del rapporto previsti dallo
art. 2 del D.P.R. 30-12-1972, n. 1035 e successive modificazioni ed
integrazioni.

ART. 10

L'assegnatario prende atto che l'Istituto autorizzerà, ai sensi
dell'art. 24 del D.P.R. 30-12-1972, n. 1035, la gestione autonoma dello
stabile, qualora la stessa venga richiesta almeno dal 60% degli as-
segnatari interessati; prende atto, altresì, che la gestione autonoma
sarà disciplinata da apposito regolamento da approvarsi ai sensi
del predetto art. 24.

La gestione autonoma ed il relativo regolamento avranno effi-

cacia vincolante per tutti gli assegnatari.

L'assegnatario prende atto ed accetta, inoltre, che i servizi relativi ad autoclave, riscaldamento, ascensore, ed, in genere, ad impianti e spazi comuni, saranno gestiti direttamente, secondo quanto disposto dal Regolamento di Inquilinato e dal Regolamento di gestione dei Servizi Comuni, che, allegati al presente contratto, ne formano parte integrante ed inscindibile.

ART. 11

Si conviene espressamente che l'Istituto resta esonerato da ogni responsabilità per i danni diretti o indiretti, che potessero provenire alle persone e allo stabile, da fatti, omissioni o colpe di altri assegnatari o di terzi in genere.

L'Istituto, inoltre, resta espressamente esonerato da ogni responsabilità per eventuali danni prevedibili ed imprevedibili a persone ed a cose, causati da difetti sia nella costruzione degli immobili sia sulla fornitura degli impianti ed apparecchiature installate, dei quali non siano responsabili le Ditte costruttrici e fornitrici ai sensi di legge.

L'assegnatario risponde di tutti i deterioramenti o danni prodotti per colpa sua, dei suoi familiari, conviventi o dipendenti sia all'alloggio sia allo stabile che alle sue pertinenze.

In caso di inottemperanza, provvederà l'Istituto a propria cura ed a spese dell'assegnatario.

ART. 12

In deroga alle limitazioni previste dagli artt. 1583 e 1584 c.c.,

occorrendo all'Istituto di visitare l'alloggio, tramite propri incaricati o terzi che si presentino, con regolare autorizzazione dello Istituto stesso, e di fare fabbricare o di fare effettuare riparazioni o miglioramenti tanto nell'alloggio, accessori e pertinenze comprese, quanto all'intero immobile, l'assegnatario non potrà impedirlo, né pretendere alcun indennizzo o compenso, né elevare qualsivoglia pretesa, anche nel caso in cui tali opere importino la privazione del godimento di parte o di tutto l'alloggio.

Ove, in assenza dell'assegnatario, si rendano necessarie riparazioni che non possono essere in alcun modo differite, senza compromettere la sicurezza dell'immobile e l'incolumità di terzi, l'Istituto è autorizzato a fare aprire i locali affittati ed a provvedere alle opere necessarie, il cui onere sarà sostenuto dall'assegnatario qualora le opere siano comprese fra quelle poste a suo carico.

ART. 13

L'assegnatario non potrà apportare miglioramento o addizioni o modifiche di qualsiasi natura ed entità all'alloggio, accessori e pertinenze comprese, ed ai suoi impianti senza il consenso scritto dell'Istituto. Tale consenso, peraltro, ove venisse accordato, non comporterà alcun diritto ad indennità di sorta e gli eventuali miglioramenti o addizioni o modifiche verranno ritenuti dall'Ente, gratuitamente al termine del rapporto.

E' fatto salvo all'Istituto il diritto di chiedere la restituzione dell'alloggio in pristino a spese dell'assegnatario.

Il valore dei miglioramenti, addizioni o modifiche apportate

dall'assegnatario, previa autorizzazione dell'Istituto, non potrà mai compensare i deterioramenti, anche se questi si siano verificati senza colpa dell'assegnatario stesso.

In caso che dai miglioramenti, addizioni o modifiche apportate all'alloggio, accessori e pertinenze comprese, anche se autorizzate dall'Istituto, derivassero danni sia all'alloggio stesso, sia ad altri alloggi, sia allo stabile, sia a terzi, di essi risponderà direttamente l'assegnatario. In caso di inottemperanza vale quanto disposto dal precedente art. 11, 4° comma.

ART. 14

Sono a carico dell'assegnatario tutte le riparazioni di piccole manutenzioni ai sensi degli artt. 1576 e 1609 c.c., nonché tutte le altre previste nel Regolamento di Inquilinato e nel Regolamento di Gestione dei Servizi comuni.

In caso di inottemperanza l'Istituto, previa visita anche a mezzo di persona all'uopo delegata e previa diffida all'assegnatario stesso, farà eseguire i lavori a propria cura ed a spese dell'assegnatario.

ART. 15

L'assegnatario oltre quanto previsto più dettagliatamente nel Regolamento di Inquilinato :

- a) - dovrà usare la più scrupolosa cura non solo nell'uso dell'appartamento, accessori e pertinenze comprese, ma anche dei locali o spazi di uso comune;
- b) - non potrà tenere depositi di materie infiammabili in quantità superiore a quella occorrente per usi domestici;

c) - dovrà evitare di collocare vasi e cassette da fiori, non conve-

nientemente assicurati ai davanzali. In caso di danni, comun-

que, a persone e cose, ne risponderà personalmente a tutti gli

effetti civili e penali;

d) - dovrà avere cura di usare quelle precauzioni e quegli accorgi-

menti atti a garantire la cordiale convivenza e la tranquillità

reciproca, impedendo, altresì, nel caso abbia bambini, che

questi arrechino danni agli immobili e molestie ai vicini, ri-

spondendone personalmente a norma dell'art. 2048 c.c.;

e) - non potrà usare le terrazze che solo e unicamente per sciori-

nare, a seconda del turno che sarà stabilito, ogni altro uso

intendendosi vietato. Egli è responsabile dei danni di acqua,

arrecati all'immobile ed agli altri assegnatari, provocati da

ostruzioni all'imboccatura dei pluviali di scarico;

f) - non potrà apporre targhe ed insegne in genere senza il pre-

ventivo benestare dell'Istituto. Sono soltanto consentite le

targhe d'uso per gli indirizzi sui singoli portoncini di ingresso;

g) - dovrà osservare scrupolosamente i regolamenti municipali

riguardanti la pulizia e l'igiene, nonché le ordinanze emanate

in proposito dalle competenti Autorità con il conseguente ac-

collo delle eventuali spese derivanti dall'osservanza dei suddetti

provvedimenti. In caso contrario provvederà l'Istituto a propria

cura ed a spese dell'assegnatario.

ART. 16

Tutte le clausole della presente convenzione hanno carattere

essenziale e formano un unico ed inscindibile contesto, sicché, per patto espresso, la violazione di una soltanto di esse importa la immediata risoluzione ipso jure della convenzione, con conseguente sfratto, e dà diritto all'Istituto di richiedere il pagamento, oltre che dei canoni eventualmente scaduti e non pagati, anche di quelli dovuti sino alla riconsegna dei locali, fatta sempre salva la rivalsa dei danni ed il rimborso delle spese di ogni genere.

ART. 17

L'assegnatario dichiara espressamente di conoscere, accettare ed impegnarsi ad osservare incondizionatamente le norme contenute nel Regolamento di Inquilinato che si allèga al presente atto di cui forma parte integrante, sostanziale ed inscindibile - (Allegato).

La violazione, pertanto, anche di una sola delle clausole in esso contenute comporta la risoluzione del rapporto con le conseguenze di cui al precedente articolo 16.

L'assegnatario, inoltre, si impegna ad accettare le eventuali modifiche, che, nel corso del tempo, l'Istituto apporterà al Regolamento.

ART. 18

L'assegnatario dichiara espressamente di conoscere, accettare ed impegnarsi ad osservare incondizionatamente le norme contenute nel Regolamento di gestione dei Servizi Comuni che si allega al presente atto di cui forma parte integrante, sostanziale ed inscindibile - (Allegato).

La violazione, pertanto, anche di una sola delle clausole in esso

contenute comporta la risoluzione del rapporto con le conseguenze di cui al precedente art. 16.

L'assegnatario, inoltre, si impegna ad accettare le eventuali modifiche che, nel corso del tempo, l'Istituto apporterà al Regolamento.

ART. 19

Sono a carico dell'assegnatario le spese e le tasse di stipula (eventualmente di registrazione) della presente convenzione.

ART. 20

Agli effetti dell'esecuzione della presente convenzione le parti eleggono rispettivamente domicilio:

— l'Istituto nella propria sede;

— l'assegnatario nell'alloggio assegnatogli.

Per la notifica degli atti all'assegnatario, le parti convengono che essa sia compiuta presso l'alloggio a lui assegnato, anche se non occupato.

Per ogni controversia dipendente o inerente alla presente convenzione, competente è il Foro di Brindisi ai sensi degli artt. 28 e 29 Codice procedura civile, anche in caso di applicazione della procedura speciale di cui all'art. 32 del T.U. approvato con R.D. 28-4-1938, n. 1165.

ART. 21

La presente convenzione è disciplinata, in generale, dalla legislazione in materia di edilizia residenziale pubblica, ed in particolare dal D.P.R. 30-12-1972, n. 1035, dalla Legge 8-8-1977, n. 513, dalla Legge 5-8-1977, n. 457, nonché dalle eventuali successive modifica-

zioni ed integrazioni e, per quanto compatibile, dal Codice Civile.

Per tutto quanto non previsto, si fa espresso richiamo a tali disposizioni legislative e normative.

ART. 22

La presente convenzione fruisce dei benefici ed agevolazioni tributarie previste in materia di edilizia residenziale pubblica.

In particolare essa fruisce dei benefici di cui all'art. 26 del D.P.R. 30-12-1972, n. 1035, al D.P.R. 30-10-1972, n. 634 e successive modifiche apportate dal D.P.R. 23-12-1977, n. 953.

ART. 23

L'assegnatario si obbliga a denunciare ogni aggiunta o modifica del suo nucleo familiare rispetto alla composizione attuale, quale risulta dalla certificazione allegata alla presente convenzione.

Fatta, letta e confermata la presente convenzione viene firmata dalle costituite parti.

BRINDISI, li

L'ASSEGNETARIO

Stella Inzer

IL PRESIDENTE DELL'ISTITUTO
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. In- Ermanno ELIA)

IL CONIUGE DELL'ASSEGNETARIO

Vito Ghom

Ai sensi ed agli effetti di cui all'art. 1341 c.c., si approvano espressamente gli articoli 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 23.

TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA

IT

VITA

Nome: ELEONORA

23/01/1951

SSN-MIN SALUTE - 590001

VTILNR51A63D508D

80380001600022571041

21/12/2010

Cognome: VITA

Nome: Eleonora

nato il: 23-01-1951

(alto m. 58 p. 1 s. A)

a. Fasano (BR)

Cittadinanza: Italiana

Residenza: Fasano (BR)

Via: III Viale Pacuvio M. 14

Stato civile: ==

Professione: Casalinga

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura: 1.52

Capelli: Castani

Occhi: Marroni

Segni particolari: Nessuno

N. 43 Reg. / Diritti € 6.90

Firma del titolare: Vita Eleonora

Fasano 13-01-2005

Impianto di 17000 Litri

Indice sinistro 500 F.

COMUNE DI FASANO

REPUBLICA ITALIANA

COMUNE DI FASANO

CARTA D'IDENTITA'

N. AK 8639152

AK 8639152

SCADE IL 12-01-2010

€ 0.26

€ 5.16

IPZS - OFFICINA C.V. - ROMA

REPUBLICA ITALIANA

TESSERA SANITARIA

Codice Fiscale: VTILNR51A63D508D

Cognome: VITA

Nome: ELEONORA

Luogo di nascita: FASANO

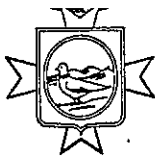
Provincia: BR

Data di nascita: 23/01/1951

Data di scadenza: 21/12/2010

Sesso: F

Dist. Sanitari regionali



COMUNE DI FASANO

PROVINCIA DI BRINDISI
SERVIZI DEMOGRAFICI

CERTIFICATO DI MORTE

L'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE
in base alle risultanze degli atti
CERTIFICA che

ZAZA GIUSEPPE (20008)
Nato il 05.05.956 a BARI-CARBONARA (BA)
Atto n. 200 p. I s. A
Di stato civile Coniugato con
VITA ELEONORA

E' morto
il 28.02.997 a FASANO (BR)
Atto n. 17 p.II s. B del 997

Rilasciato in carta libera per uso consentito dalla legge

FASANO, 04.03.998

ST *****200

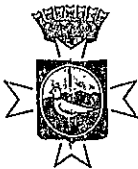
DR *****500

TL *****700



L'UFFICIALE DI STATO CIVILE

(Galiroia (co)conte)



CITTÀ DI FASANO

Anagrafe

CERTIFICATO ANAGRAFICO DI NASCITA

D.P.R. 30.5.89 N. 223 art. 33 - D.P.R. 26.10.72 N. 642 tab. all. B e succ. mod.

SI CERTIFICA CHE:

VITA ELEONORA

E' NATA IN FASANO (BR) IL 23-01-1951

ATTO N. 58 P.I S.A FASANO



FASANO, 01-10-2008

Diritti € 0,36

L'UFFICIALE D'ANAGRAFE DELEGATO

Vito Pinto

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 per il caso di false attestazioni, dichiara, ai sensi dell'art. 41 co 2 D.P.R. 445/2000, che le notizie contenute nel presente certificato non hanno subito variazioni dalla data di rilascio.

Firma

Fasano

Apertura al pubblico:
Lunedì - Venerdì ore 8.30 - 12.00
Giovedì ore 8.30 - 12.00 / 16.00 - 18.00

Direzione Servizi Generali - Servizio Demografico

Piazza Ciaia - 72015 Fasano - Brindisi - tel. 080 4394124 fax 080 4394114

e-mail: serviziodemografico@comune.fasano.br.it

**ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI**

Prot. n. 18449
Settore Inquilinato
Ufficio Anagrafe Utenza
Raccomandata a.r.

Brindisi, 04/12/2008,

111.07.018.3762 - 0
ZAZA GIUSEPPE
V.LE PACUVIO, 25 / 11
72015 FASANO

OGGETTO : Legge Regione Puglia n. 54 del 20.12.1984 e s.m.i.-Accertamento periodico del reddito - Trasmissione bollettini canone di locazione per l'anno 2009.

L'Istituto Autonomo per le Case Popolari della provincia di Brindisi, a seguito dell'accertamento periodico del reddito richiesto con raccomandata a.r. prot.n.3680 del 21.4.2008, sulla scorta dell'autocertificazione inviata dalla S.V. a questo Ente, relativa al reddito percepito dal vs/ nucleo familiare nell'anno 2007, ha provveduto a rideterminare il canone, per l'anno 2009, dell'alloggio condotto in locazione dalla S.V. secondo quanto previsto dalla Legge Regione Puglia n.54/1984, come modificata dalla Legge Regione Puglia n.3/1996 e da ultimo dall'art.11 della Legge Regione Puglia n.22 del 19/07/2006.

Conseguentemente, insieme con la presente, in allegato, si trasmettono i bollettini di c/c postale relativi al canone di locazione che la S.V. dovrà corrispondere, per l'anno 2009, a questo Istituto, per l'alloggio condotto in locazione.

Il canone di locazione per l'anno 2009, che nel prospetto di seguito riportato, viene indicato in tutte le sue componenti, nonché nella sua determinazione finale comprensiva dell'aggiornamento determinato dalle variazioni dell'indice ISTAT, ammonta a **€ 28,52 mensili**:

Anno Costruzione	Vetustà	Tipologia	Demografia	Ubicazione	Livello Piano	Stato Conservazione	Costo Base	Superficie	Valore Locativo	3,85% Valore Locativo	% Istat
1987	0.845	0.8	0.9	1	1	1	€ 349,12	56.78	€ 12.060,33	€ 38,69	71.850

Importo Istat	Canone Oggettivo	Reddito Complessivo	Detrazioni		Reddito Convenzionale	Fascia	%	Canone Soggettivo	+30% L.R. 3/96	Canone Mensile
€ 27,80	€ 66,49	€ 0,00	2	€ 1.032,92	€ 0,00	2	33	€ 21,94	€ 6,58	€ 28,52

Nell'invitare la S.V. al puntuale pagamento del canone mensile, si rammenta che lo stesso dovrà essere effettuato entro il **giorno 10 di ciascun mese** per non incorrere in un aggravio della indennità di mora prevista dalla legge per il ritardato pagamento, e che la morosità superiore a due mesi nel pagamento del canone di locazione è causa di risoluzione del contratto, con conseguente decadenza dall'assegnazione.

Con l'occasione si rammenta, nuovamente, alla S.V., che dall'1.1.90 è divenuta operativa la disdetta dei servizi relativi ai consumi acqua ed ai contributi per fogna, oltrechè ai consumi di energia elettrica; che dalla data suindicata tali servizi sono a carico degli assegnatari, per cui ogni onere relativo pregresso e futuro è a carico di quanti non abbiano provveduto alle volture contrattuali, ma che ancora usufruiscono dell'erogazione del servizio da parte dell'Acquedotto Pugliese S.p.A..

Pertanto, ove non vi abbia provveduto, si invita la S.V. a provvedere alla voltura dei contratti d'utenza, disdettati dall'Istituto sin dal 1989, con decorrenza 1.1.1990, restando l'IACP esonerato da ogni conseguenza in merito all'eventuale mancata volturazione contrattuale non intervenuta nei termini a suo tempo assegnati e cioè entro il 31.12.1989.

Inoltre, in esecuzione del disposto di cui all'art. 21 comma 18 e seguenti della L. 449/97 (legge finanziaria 1998), la S.V. dovrà corrispondere, entro il mese di gennaio 2009, la somma di **€ 3,42** mediante l'allegato bollettino di c/c postale per il pagamento del 50%, a carico della S.V., della tassa di registrazione del contratto di locazione relativo all'alloggio a suo tempo assegnato.

Per ogni ulteriore informazione o chiarimenti, la S.V. potrà presentarsi presso il Settore Inquilinato - Ufficio Anagrafe e Utenza dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della provincia di Brindisi, sito in Brindisi alla via G.B.Casimiro, 27,- nei giorni di Martedì, Giovedì e Venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

Il responsabile del procedimento amministrativo è il Sig. Cosimo Cannalire, dipendente di questo Iacp, tel. n. 0831/225710.

Distinti saluti,

Il Responsabile del Settore
Dott. Franco Stasi

Trasmissione Bollettini Canone di locazione Anno 2009

Dichiarazione sostitutiva
DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(Art. 47 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

La Sottoscritta **VITA ELEONORA**
nata a **FASANO (BR)** il **23/01/1951**,
residente a **FASANO (BR)** in **VIALE STRABONE PAL. 25 n° 11**

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76
D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

**IL VECCHIO INDIRIZZO VIA MARCO PACUVIO, PAL. 25 INT. 11 VIENE
SOSTITUITO CON IL CIVICO INDICATO IN ANAGRAFICA; CIOE' VIALE
STRABONE, PAL. 25 INT. 11.**

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455

7 Aprile 2009


Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)*

* La firma non va autenticata, né deve necessariamente avvenire alla presenza dell'impiegato dell'Ente
che ha richiesto il certificato.

Servizio di certificazione telematica - <http://www.comuni.it>